



Spettabile
Dott. Enrico Periti
Presidente CODAU

Casalecchio di Reno, 20/10/2012

Via Magnanelli 6/3
40033
Casalecchio di Reno
Bologna

Tel. 051.6171411
Fax 051.2130217

info@cineca.it
www.cineca.it

OGGETTO: Considerazioni relative agli effetti dell'art. 11 del DL n. 98/2011.

L'art. 11, comma 9, del Decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, dopo le modifiche introdotte dall'art. 5, comma 10 del Decreto Legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, prevede che *"al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni ... nonché determinare conseguenti risparmi di spesa"*, le PA di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, dal 1° Ottobre 2012 devono stipulare convenzioni con il MEF per lo svolgimento dei predetti servizi o, in alternativa, laddove vogliano proseguire con le precedenti modalità di produzione (interna o esternalizzata, totale o parziale), devono verificare la compatibilità con i parametri di qualità e prezzo previsti da apposito decreto MEF.

Il Decreto MEF 6 Luglio 2012, all'art. 1, comma 2, prevede l'esclusione dall'applicazione del decreto di una serie di soggetti (fra cui gli istituti e scuole), ma non pare escludere dall'obbligo le università (istituzioni universitarie).

Lo stesso Decreto indica i parametri di qualità (art. 2 – servizi disponibili, suddivisi in base e avanzata) e prezzo (art. 5 – contributo per erogazione del servizio), a cui riferire la comparazione del costo effettivamente sostenuto da ciascuna università, in assenza della convenzione con il MEF, determinato assumendo i costi di produzione dei servizi diretti e indiretti, interni ed esterni.

Si osserva che la norma non implica l'obbligo delle PA interessate (quindi anche delle università), di procedere all'esternalizzazione presso il MEF del servizio di pagamento delle retribuzioni al personale ove gestito direttamente, ma impone a coloro che già operano attraverso un servizio esternalizzato di elaborazione delle retribuzioni del personale di verificare i prezzi pagati per analoghi servizi sul mercato di riferimento (in relazione alle diverse modalità di realizzazione).

Pertanto, per le università, è essenziale dare corso alla realizzazione della richiesta comparazione facendo constare la stessa da atto interno sottoposto alla valutazione del collegio dei revisori, ma utilizzando criteri, dati e grandezze omogenee.

Codice Fiscale
00317740371

Partita IVA
00502591209

Registro Imprese
CCIAA Bologna
00317740371



Le università avranno quindi cura di considerare i fattori produttivi impiegati (risorse interne ed esterne), effettivamente equivalenti a quelle fornite dal MEF nella erogazione del servizio in base a convenzione, nonché le diverse tipologie di elaborazioni (non solo legate agli stipendi del personale subordinato, ma redditi assimilati, contratti di cococo, borse di studio, assegni, premi, ecc.).

Per ottemperare correttamente agli obblighi previsti dovranno essere esclusi dalla formazione dell'ammontare complessivo del costo del servizio realizzato quei fattori produttivi (strumentali, risorse umane, servizi esternalizzati, ecc.) che resteranno, in tutto od in parte, a carico delle PA interessate in quanto necessari per la prosecuzione delle loro attività seppure in presenza della convenzione MEF che pare limitare la sua azione ad alcuni settori delle retribuzioni e ad alcune attività dell'iter di gestione del personale.

E' necessario inoltre aggiungere anche altre riflessioni utili all'analisi comparativa derivanti dall'adozione degli standard della convenzione MEF come segue:

- 1) i servizi erogati dal MEF non contemplano il trattamento giuridico del personale (carriere, provvedimenti, fascicolo), la gestione dei compensi da reddito assimilato al lavoro dipendente (collaboratori, borsisti, dottorati, assegnisti, ..) e da reddito di lavoro autonomo e professionista;
- 2) la produzione degli adempimenti mensili MEF pare riferita esclusivamente al personale dipendente così come per quanto concerne quelli annuali (CUD e 770) senza riconciliazione automatica per il personale che in corso d'anno abbia duplice trattamento;
- 3) non sembrano contemplare la gestione dell'autoliquidazione INAIL, l'estrazione della Banca Dati Miur (Dalia) e dell'Anagrafe delle Prestazioni;
- 4) vengono meno gli automatismi per la rendicontazione contabile ed il ribaltamento dei costi del personale e l'integrazione della base dati con i sistemi della Ricerca (rendicontazione con i progetti) e della Didattica (coperture degli insegnamenti e contratti per docenze).

Appare chiaro che le funzioni offerte dai servizi erogati dal MEF sono un sottoinsieme di quelli necessari per una gestione completa del trattamento economico di tutto il personale strutturato e non, contemplati dal sistema CSA di CINECA.

Non ultimo, nella valutazione economica dei costi interni di produzione degli stipendi cui ciascuna Università dovrà addivenire, occorrerà valutare e quale livello di servizio fornisce il MEF in termini di assistenza e di consulenza, non solo applicativa e competente verso le peculiari problematiche universitarie, con quali tempi di risposta.

Si ritiene che alcune operazioni saranno comunque a carico del personale dell'ente, come ad esempio l'introduzione dei dati anagrafici e di carriera utilizzati per il calcolo dei cedolini.

In una valutazione complessiva del costo della gestione dei servizi di pagamento degli stipendi gli aspetti sopra evidenziati devono essere considerati come costi aggiuntivi a quelli di MEF.

Via Magnanelli 6/3
40033
Casalecchio di Reno
Bologna

Tel. 051.6171411
Fax 051.2130217

info@cineca.it
www.cineca.it

Codice Fiscale
00317740371

Partita IVA
00502591209

Registro Imprese
CCIAA Bologna
00317740371



Via Magnanelli 6/3
40033
Casalecchio di Reno
Bologna

Tel. 051.6171411
Fax 051.2130217

info@cineca.it
www.cineca.it

Si evidenzia inoltre che l'art. 11, comma 9-bis, del Decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, dopo le modifiche introdotte dall'art. 5, comma 10 del Decreto Legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, prevede che *"i contratti della PA ... aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto ... in essere alla data di entrata in vigore della disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15%"*.

Per le università nel rapporto con Cineca non sussiste la problematica esposta e non si applica l'abbattimento in quanto Cineca, oltre alla messa a disposizione del software – con manutenzioni ed aggiornamento alle modifiche e variazioni normative – assistenza agli utenti, non si occupa della diretta elaborazione degli stipendi e degli adempimenti collegati e derivanti che vengono gestiti in proprio dalle università e soggetti utilizzatori dei predetti servizi (che sono invece i c.d. "servizi disponibili" di cui all'art. 2 del Decreto MEF).

Da ciò deriva l'inapplicabilità della riduzione del costo del servizio per inapplicabilità della norma alla fattispecie contrattuale in essere fra Cineca e fruitori delle prestazioni.

CINECA

Codice Fiscale
00317740371

Partita IVA
00502591209

Registro Imprese
CCIAA Bologna
00317740371